

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

RIUNIONE GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2012

1) Ricorso A.S. CASALE CALCIO S.R.L.

RESPINTO

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascritta al proprio Legale Rappresentante, seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 4) e 7), nonché lett. A), punto 1, e lett. D), punto 1, Com. Uff. 146/A del 7.5.2012 (nota n. 1049/77 pf12-13/SP/blp del 3.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012)

2) Ricorso DAMASCHI ROBERTO (all'epoca dei fatti Presidente della Società A.C. Perugia Calcio S.r.l.)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

avverso la sanzione della inibizione per mesi 4 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 1, comma 1, C.G.S. anche in relazione all'art. 22 bis N.O.I.F. (nota n. 583/551 pf11-12 GT/dl del 27.7.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 15.10.2012)

3) Ricorso Calc. BUSCAROLI FABIO

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta seguito gara Giacomense/Bassano Virtus del 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 52/DIV del 23.10.2012)

4) Ricorso FROSINONE CALCIO S.R.L.

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA** dichiara **ESTINTO** il procedimento.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Frosinone/Barletta del 26.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56 del 30.10.2012)